NORME SUL DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO NEL SETTORE DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITARIA E SUL PERSONALE NON DOCENTE

Art. 21

Stato giuridico e trattamento economico del personale delle opere universitarie

Entro novanta giorni dalla data di approvazione della presente legge il Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro, e' autorizzato a regolamentare con proprio decreto lo stato giuridico e il trattamento economico del personale delle opere delle universita' e degli istituti di istruzione universitaria. Per le opere universitarie appartenenti alle regioni a statuto ordinario tale regolamento avra' vigore fino al trasferimento del loro personale alle regioni stesse, secondo quanto previsto dall'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. Nel decreto di cui al primo comma lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale delle opere universitarie saranno equiparati, per quanto possibile, a quelli del corrispondente personale di ruolo delle universita'. Le eventuali eccedenze rispetto al trattamento economico del personale universitario sono ammesse solo per le voci ricorrenti e se gia' in godimento alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; in tal caso esse assumono il carattere di assegno ad personam riassorbibile sui futuri miglioramenti di carattere generale e individuale ad eccezione di quelli derivanti da aumenti dell'indennita' integrativa speciale e degli assegni familiari. Il contributo dato dallo Stato alle opere universitarie per il loro funzionamento verra' aumentato, a datare dal prossimo esercizio finanziario, in misura tale da coprire le eventuali maggiori spese di personale, limitatamente a quanto previsto dal regolamento di cui al primo comma. Fino alla data del 1 novembre 1979, i capitoli di spesa a favore delle opere universitarie e per gli assegni universitari sono unificati, fermo restando, comunque, quanto disposto per i predetti assegni dalle norme vigenti, ivi compreso l'ultimo comma dell'articolo 5 della legge 21 aprile 1969, n. 162.

Versione in vigore dal 23 novembre 1977, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme sul decentramento amministrativo nel settore dell'istruzione universitaria e sul personale non docente

Estremi	Legge 25 ottobre 1977, n. 808
Titolo	IV — Norme finali e transitorie
Capo	II — Disposizioni varie e transitorie
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 novembre 1977

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-sul-decentramento-amministrativo-nel-settore-dell-istruzione/art-21-stato-giuridico-e-trattamento-economico-del-personale-delle-opere

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it